



ORDINANZA N° 12/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo. Autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi richiesta dal Comune di Vibo Valentia per installazione isola ecologica sul Molo Cortese.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

VISTA la istanza/PEC pervenuta in data 4 aprile 2024 con le quali l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Vibo Valentia Marina, nella specie presso il Molo Cortese, al fine di installare un'isola ecologica per finalità di decoro urbano:

Oggetto	Luogo
ordinanza	
Installazione Isola Ecologica	Molo Cortese

VISTO il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;

VISTA l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante "*Regolamento di sicurezza portuale*", aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante "*la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina*";

VISTA l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova "*Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina*";

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento la finalità di decoro urbano in questione;

RITENUTO di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

PRESO ATTO che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per le finalità di pubblico interesse segnata nell'istanza;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTE le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità

Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino all'eventuale necessaria rimozione della struttura amovibile, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima del porto di Vibo, interessata dall'installazione di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di decoro urbano richieste, meglio rappresentate nella documentazione e nelle planimetrie di progetto allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e, seguendo le tali modalità:

Oggetto ordinanza	Luogo
Installazione Isola Ecologica	Molo Cortese

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo non autorizzati sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto di Vibo e, nella specie, sul Molo Cortese dove andrà posizionata l'isola ecologica.

ART.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà:

1. Assicurare la distanza minima tra l'ormeggio dei natanti in prossimità del ciglio banchina e l'isola ecologica da installare;
2. Tenere sgombrere le aree previste per i parcheggi;
3. La localizzazione dell'isola ecologica deve attenersi a quella evidenziata nell'allegata planimetria ed alla logica della tecnica di raccolta considerata, finalizzata alla raccolta di grandi quantità di rifiuto riciclabile;

4. L'installazione deve tenere conto delle esigenze e delle problematiche connesse alla viabilità;
5. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione;
6. Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
7. Inoltre, deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitati rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo ovvero devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali di seconda vita.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

L'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia:

- a) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati (organico, carta, plastica, vetro etc..)
- b) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti,
- c) assicurare lo smaltimento dei rifiuti indifferenziabili raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute dell'uomo, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna ovvero causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse.

Il Gestore del servizio è responsabile:

- d) della corretta gestione, manutenzione dell'area in cui è installata l'isola ecologica;
- e) della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- f) del corretto avvio dei rifiuti raccolti alla rispettiva destinazione finale o intermedia;
- g) lo svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- h) il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori;
- i) il mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area;
- l) ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, l'eventuale gestore esterno dell'isola ecologica, è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale. I dipendenti impegnati nell'espletamento del servizio a cura, onere e responsabilità del gestore, dovranno essere sottoposti a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine sulla quale dovrà essere apposto il tesserino con i dati identificativi dell'operatore, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuali (DPI) confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche.

Art. 4
REGOLE PER L'UTILIZZO DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Il conferimento dei rifiuti è riservato ai cittadini, nonché agli operatori che svolgono attività lavorativa sul Molo Cortese;

1. Il conferimento deve avere ad oggetto prevalentemente i rifiuti differenziati;
2. Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti per quel tipo di rifiuto e, nella specie, presso l'isola ecologica ed i cestini installati;
3. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero e/o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nelle isole ecologiche.

ART. 5
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino all'eventuale necessaria rimozione della struttura amovibili.

L'isola ecologica dovrà essere rimossa su disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale ovvero Capitaneria di porto, qualora si renda necessario.

Decorso il termine del preavviso e, comunque, non oltre dieci giorni, l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime gli specchi acquei al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e specchi acquei che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6
NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7

SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8

PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

Gioia Tauro, 22/04/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI